



COMUNE DI TONEZZADEL CIMONE

PROVINCIA DI VICENZA

COPIA

Deliberazione n.13 del 09-09-2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2013

Sessione Ordinaria Convocazione Prima Seduta Pubblica

L'anno duemilatredici addì nove del mese di settembre alle ore 19:30, nella residenza Municipale di Tonezza del Cimone si è riunito il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il Sig. DALLA VIA AMERIGO

Eseguito l'appello risultano

DALLA VIA AMERIGO	P	FONTANA QUIRINO	A
MUNARINI FRANCESCO	A	FONTANA JESSICA	P
DELLAI GABRIELE	P	DALLA VIA DIEGO	P
FONTANA GIUSEPPE	P	BASILISCO ALESSIO	P
FONTANA GIUSEPPE (1961)	P	TRENTO EMANUELA	P
CITERA NICOLA	P	PETTINA' ENRICO	P
PETTINA' DANIELE	P		

Partecipa alla seduta il Sig. BERTOIA LIVIO Segretario Comunale

Il presidente Sig. DALLA VIA AMERIGO nella sua veste di Sindaco riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato posto all'ordine del giorno.

Illustra il Segretario Comunale, responsabile dell'ufficio tributi,

Aperta la discussione si registrano i seguenti interventi

Il capogruppo di Minoranza interviene come di seguito:

"Ribadiamo quanto proposto nelle precedenti occasioni in merito all'opportunità di rimodulare le aliquote per dare un segnale alle attività produttive locali che, in questo momento di crisi economica, sono particolarmente penalizzate, specie nella capacità di effettuare investimenti.

Sulla base della recente abolizione IMU sulla prima casa non sarebbe opportuno ritirare o modificare questa deliberazione?"

Il gruppo di minoranza sottopone l'emendamento allegato al presente provvedimento.

L'Amministrazione conferma il proprio impegno di valutare l'emendamento in vista di probabili modifiche al bilancio entro novembre 2013.

Il gruppo di minoranza alla luce dell'impegno espresso dalla maggioranza comunica la propria astensione;

Il Sindaco preso atto che non ci sono altri interventi pone ai voti la proposta all'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO quanto precede,

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m., con i quali viene, rispettivamente, istituita l'imposta municipale propria e prevista l'anticipazione della stessa, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all'anno 2015;

VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU all'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota di base dello 0,76%, di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 citato;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del D. Lgs. n. 23/2011 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi ivi previsti;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, le aliquote dell'Imposta Municipale propria sono modulabili come segue:

1) ALIQUOTA DI BASE: 0,76%

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (da 0,46% a 1,06%)

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4%

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (da 0,20% a 0,60%)

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2%

solo riduzione fino allo 0,1%;

TENUTO CONTO che per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e del suo nucleo familiare e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

TENUTO CONTO che i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, sono esenti dall'Imposta Municipale propria in quanto il Comune di Tonezza del Cimone risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;

VISTO l'art. 1, comma 1, del D.L. 21 maggio 2013 n. 54, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio, ha sospeso il versamento della prima rata dell'IMU con scadenza 17/06/2013 per le seguenti categorie di immobili:

- abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ICAP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e s.m.;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTA la Legge n. 64 del 06/06/2013 che fissa al 30/09/2013 la data di scadenza dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

VISTO il vigente "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria", approvato con propria deliberazione n. 20 del 15.10.2012;

RILEVATO che per far fronte al fabbisogno finanziario del bilancio di previsione per l'anno 2013 si rende necessario confermare le aliquote e detrazioni dell'IMU vigenti per l'anno 2012;

VISTI i pareri ai sensi dell'art. 49 Co. 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 7 contrari n. 0 astenuti n. 4 (Dalla Via Diego, Basilisco Alessio, Trento Emanuela e Pettinà Enrico);

DELIBERA

1) di confermare per l'anno 2013, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni vigenti per l'anno 2012 per l'applicazione dell'IMU:

- ALIQUOTA ORDINARIA DI BASE: 0,9%;

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4%;

2) di confermare le detrazioni di base previste per l'abitazione principale, le relative pertinenze e la detrazione per figli così come fissato nel Decreto Legge n. 201/2011;

3) di dare atto che l'art. 1, comma 1, del D.L. 21 maggio 2013 n. 54, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio, ha sospeso il versamento della prima rata dell'IMU per le seguenti categorie di immobili:

- abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ICAP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
 - terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e s.m.;
- 4) di dare mandato all'Ufficio Tributi di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dando atto che tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2013

LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. IN OGGETTO HA CONSEGUITO I PARERI DI COMPETENZA SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 49 DEL D.L.VO NR. 267/00 NELLE SEGUENTI RISULTANZE.

PARERE Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/00

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FABRELLO CARLA**

PARERE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/00

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BERTOIA LIVIO**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to DALLA VIA AMERIGO

Il Segretario Comunale
F.to BERTOIA LIVIO

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124 del D.L.vo 267/00;

E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.L.vo 267/00;

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BERTOIA LIVIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA

ai sensi del 1° comma dell'art. 134 del D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000

ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BERTOIA LIVIO

La presente deliberazione è stata esaminata ai sensi dell'art. 134, comma 1° del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000, nella seduta del _____ con il seguente esito:

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia Conforme all'originale

Lì

Il Funzionario Incaricato